

Procedura N. 3044/2016



TRIBUNALE ORDINARIO di BARI

Sezione Volontaria Giurisdizione

Il giudice delegato

-visto il ricorso con proposta di accordo ex art. 7 l. n. 3 del 2012 depositato nell'interesse di DE ROBERTIS GIANCARLO;

-esaminati gli atti;

-considerato che, a norma dell'art. 15, 9° comma, l. n. 3 del 2012, "I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all' articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato";

- considerato che il ricorrente:

a) non e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quella proposta;

b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente ricorso;

c) non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;

d) ha fornito documentazione consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

- ritenuta la competenza territoriale;

- vista la relazione del professionista di cui sopra e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. n. 3 del 2012;

P.Q.M.

Fissa, per la comparizione delle parti, l'udienza del 23.11.2017;

- dispone la comunicazione, almeno entro 45 gg. prima dell'udienza, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del presente decreto, con avvertimento che entro 10 gg. prima dell'udienza potranno far pervenire la loro dichiarazione di consenso ex art. 11, 1° comma, l. n. 3 del 2012;
- stabilisce darsi pubblicita' della proposta e del decreto sul sito web del Tribunale a mezzo del professionista;
- dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del



debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Bari, 07/07/2017

Il giudice delegato
dott. Giuseppe Rana

